



**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA, DI LAVORI, BENI E SERVIZI**

**Indice**

**Capo I**

**DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA**

- Art. 1 – Regole generali
- Art. 2 – Principi generali applicabili alle procedure sottosoglia
- Art. 3 – Divieto di frazionamento
- Art. 4 – Tutela delle imprese di minori dimensioni
- Art. 5 – Obblighi di trasparenza
- Art. 6 – Principio di rotazione
- Art. 7 – Fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione
- Art. 8 – Deroga all’obbligo di rotazione
- Art. 9 – Affidamento dell’appalto
- Art. 10 – Stipula contratto
- Art. 11 – Termine dilatorio
- Art. 12 – Esecuzione anticipata
- Art. 13 – Garanzie
- Art. 14 – Nomina del Responsabile unico di progetto
- Art. 15 – Responsabile di fase
- Art. 16 – Indagini di mercato

**Capo II**

**AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA**

- Art. 17 – Affidamenti diretti
- Art. 18 – Motivazione in caso di affidamento diretto
- Art. 19 – Anomalia dell’offerta
- Art. 20 – Controllo dei requisiti
- Art. 21 – Modalità procedurali per l’affidamento diretto di importo inferiore a € 5.000 al netto dell’IVA
- Art. 22 – Modalità procedurali per l’affidamento diretto di importo ricompreso nella fascia A > € 5.000 e < € 39.999
- Art. 23 – Modalità procedurali per l’affidamento diretto di importo ricompreso nella fascia B > € 40.000 e < € 139.999 (servizi e forniture) > € 40.000 e < € 149.999 (lavori)

**Capo III**

**AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA**

- Art. 24 – Procedure negoziate
- Art. 25 – Avviso di avvio della consultazione
- Art. 26 – L’indagine di mercato
- Art. 27 – Modalità procedurali affidamenti di importo ricompreso nella fascia C > € 140.000 e inferiore alla soglia comunitaria e > € 150.000 e inferiore alla soglia comunitaria
- Art. 28 – Termine di conclusione della procedura negoziata

**Capo I**

**DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA**

**Art. 1**

**Regole generali**

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sottosoglia, purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
2. Nel primo atto della procedura prescelta si dà atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo. Qualora detto interesse venga riscontrato si procederà mediante procedura ordinaria sottosoglia (aperta, ristretta, competitiva con negoziazione).
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
4. Alle procedure negoziate sottosoglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del d.lgs. 36/2023, le disposizioni del codice dei contratti.
5. Eventuali procedure aperte sottosoglia indette in caso diverso da quello di cui al precedente comma 2, dovrà essere accompagnata da adeguata motivazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 50, co 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 (appalti di lavori di valore pari o superiore ad 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14).

**Art. 2**

**Principi generali applicabili alle procedure sottosoglia**

1. Le procedure sottosoglia sono soggette ai principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:
  - a. del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
  - b. di fiducia che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
  - c. dell'accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
  - d. interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
  - e. di buona fede e tutela dell'affidamento che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
  - f. di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
  - g. di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi

attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;

- h. di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
  - i. di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
  - j. di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
  - k. di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
2. Inoltre, le procedure sottosoglia sono improntate al rispetto dei principi:
- a. di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
  - b. di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
  - c. di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
  - d. di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
  - e. di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
  - f. di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
  - g. di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

### **Art. 3**

#### **Divieto di frazionamento**

1. Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.



#### **Art. 4**

##### **Tutela delle imprese di minori dimensioni**

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sottosoglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

#### **Art. 5**

##### **Obblighi di trasparenza**

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del codice che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
2. Per le procedure negoziate, nell'ottica di assicurare una maggiore trasparenza in merito alla volontà di attivare le suddette procedure di affidamento ed un'effettiva concorrenza fra gli operatori economici è necessaria la pubblicazione di un avviso di avvio della procedura di consultazione. La pubblicazione va effettuata in conformità al successivo comma 4.
3. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati. Negli affidamenti diretti la pubblicazione della determina di affidamento tiene luogo all'avviso, così come previsto nel parere del MIMS n. 746 del 30/09/2020.
4. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

#### **Art. 6**

##### **Principio di rotazione**

1. L'INVALSI si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sottosoglia svolte, quella in corso e quella immediatamente precedente, e comporta, salvo le deroghe illustrate negli artt. 8 e 17 del presente regolamento e nei successivi commi 5 e 7 e nell'art. 7 del presente regolamento, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.
4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 7 del presente regolamento.
5. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati.



6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.
7. Fermo restando l'obbligo di motivarne le ragioni in funzione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 128 del Codice dei contratti pubblici, non si applica la rotazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 128 del Codice dei contratti pubblici, alle procedure per l'affidamento di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d) del Codice. Sono considerati servizi alla persona quelli individuati dall'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 elencati tassativamente al comma 2 dell'articolo 128 del Codice dei contratti pubblici.

#### **Art. 7**

##### **Fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione**

1. Salve, le ipotesi di proroghe tecniche, gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

Fascia	BENI E SERVIZI	LAVORI
A	> € 5.000 e < € 39.999	> € 5.000 e < € 39.999
B	> € 40.000 e < € 139.999	> € 40.000 e < € 149.999
C	> € 140.000 e inferiore alla soglia comunitaria	> € 150.000 e inferiore alla soglia comunitaria

2. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:
  - arbitrari frazionamenti delle commesse;
  - ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto.

#### **Art. 8**

##### **Deroga all'obbligo di rotazione**

1. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso il RUP dovrà fornire analitica motivazione che giustifichi la deroga.
2. In caso di assegnazione dell'appalto al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione il ricorrere di una o più delle seguenti condizioni:
  - circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del Codice dei contratti pubblici (circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità);
  - cumulativamente:
    - a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
    - b) effettiva assenza di alternative;
    - c) accurata esecuzione del precedente appalto nonché della qualità della prestazione resa.
3. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione.



**Art. 9**

**Affidamento dell'appalto**

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000, come previste dagli articoli 21 e 22 del presente regolamento.

**Art. 10**

**Stipula contratto**

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
2. La stipula del contratto relativo agli affidamenti d'importo pari a 40.000,00 euro, sino ad € 139.999, per servizi e forniture, e 149.999, per i lavori, avviene mediante:
  - corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014
  - oppure in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata,
  - oppure in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante, se nominato.
3. La stipula del contratto relativo alle aggiudicazioni d'importo pari a 140.000,00 euro per servizi e forniture e pari a 150.000 euro per lavori, sino al di sotto delle rispettive soglie, avviene:
  - in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata,
  - oppure in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante, se nominato.
4. In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima, come ad es. l'ordine diretto del MePA.
5. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una *tantum*, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato di cui al periodo precedente.

**Art. 11**

**Termine dilatorio**

1. Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (stand-still period).

**Art. 12**

**Esecuzione anticipata**

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, adottata la decisione di contrarre, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni; l'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza ovvero quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la



mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

2. Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del R.u.p. o del Responsabile per la fase dell'esecuzione se nominato.

### **Art. 13**

#### **Garanzie**

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, l'INVALSI non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del d. lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del d. lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
4. In casi debitamente motivati è facoltà dell'INVALSI non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2, del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
5. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per:
  - appalti ad esecuzione immediata;
  - appalti di valore inferiore ad € 10.000 al netto dell'IVA;
  - appalti ad attuazione prolungata affidati ad operatore economico particolarmente referenziato dove la maturazione del credito funge da garanzia dell'esecuzione contrattuale.
6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

### **Art. 14**

#### **Nomina del Responsabile unico di progetto**

1. In applicazione dell'articolo 15 del Codice, secondo le indicazioni di cui all'allegato I.2, e del *Regolamento INVALSI recante la disciplina per l'individuazione, le funzioni e i requisiti di professionalità del Responsabile Unico di Progetto*, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto viene nominato il Responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. Tali fasi costituiscono, unitariamente considerate, il progetto del contratto pubblico.
2. Il RUP è nominato dal Direttore Generale/Dirigente competente. Fino alla nomina del responsabile unico di progetto tale incarico è svolto dal Direttore Generale/dirigente della Direzione titolare del potere di spesa.

### **Art. 15**

#### **Responsabile di fase**

1. L'INVALSI, si avvale della facoltà, prevista dall'articolo 15 del codice e dal *Regolamento INVALSI recante la disciplina per l'individuazione, le funzioni e i requisiti di professionalità del Responsabile Unico di Progetto*, di individuare le figure del Responsabile per la fase dell'esecuzione e del



Responsabile per la fase di affidamento, fermi restando in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo.

#### **Art. 16**

##### **Indagini di mercato ed elenco fornitori**

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente regolamento, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari o alternativamente ricorrere ad elenchi di fornitori ove presenti.

#### **Capo II**

##### **AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA**

#### **Art. 17**

##### **Affidamenti diretti**

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata dalla stazione appaltante con apposita motivazione, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.
2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore sino a € 139.999 al netto dell'IVA per i servizi e le forniture e sino a € 149.999 al netto dell'IVA per i lavori.
3. Negli affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00 euro al netto dell'IVA, è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione.
4. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite la sola determina di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023.

#### **Art. 18**

##### **Motivazione in caso di affidamento diretto**

1. Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.
3. Nella determina di affidamento va dato conto:
  - del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
  - della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
  - di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
  - della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
  - del principio di rotazione;
  - del nominativo del RUP;
  - del nominativo del responsabile di fase;
  - degli elementi essenziali del contratto;
  - della copertura finanziaria.
4. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.
5. L'affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:
  - mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
  - mediante comparazione dei listini di mercato;



- mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

**Art. 19**  
**Anomalia dell'offerta**

1. L'esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 27, comma 1 del presente regolamento non trova applicazione per gli affidamenti diretti. In ogni caso, resta inteso che, per questi ultimi, trova applicazione quanto previsto dall'art. 27, comma 2 del presente regolamento.

**Art. 20**  
**Controllo dei requisiti**

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:
  - a. per appalti di valore inferiore ad € 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. L'INVALSI procederà alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione individuato di affidatari secondo le modalità operative contenute nel Regolamento INVALSI "sullo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del dpr n. 445/2000". Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 3 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
  - b. per gli appalti di valore pari ad € 40.000, sino a, rispettivamente, € 139.999 per i servizi e forniture e 149.999 per gli appalti di lavori, l'INVALSI procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal d.lgs. 36/2023 tramite il FVOE 2.0 gestito dall'ANAC.
2. Per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000, l'autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, invece che mediante DGUE.
3. È sempre fatta salva la possibilità di procedere ai controlli ordinari per tutti gli affidatari.
4. È sempre ammessa la possibilità di dare applicazione a quanto previsto dall'art. 99, co. 3-bis del codice in caso di malfunzionamento dell'FVOE 2.0 per cui in caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE 2.0 o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con il FVOE 2.0. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti.
5. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, l'Ente, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.



## **Art. 21**

### **Modalità procedurali affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000 al netto dell'IVA**

#### **Utilizzo dello strumento di acquisto – CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO CONSIP**

Se trattasi di affidamento di beni e servizi da effettuarsi obbligatoriamente mediante l'utilizzo dello strumento CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO CONSIP, verificato l'eventuale limite minimo di approvvigionamento, si avvia la procedura mediante la redazione della determinazione a contrarre/adesione CONSIP per l'aggiudicazione dell'acquisto e conseguente generazione dell'Ordine Diretto di Acquisto (ODA).

\*\*\*

Per tutti gli acquisti relativi alle categorie merceologiche dei buoni pasto, energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, (...) si è tenuti ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati (art. 1, comma 7, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95).

\*\*\*

Per tutti gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività si ha l'obbligo di approvvigionamento tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno ovvero in casi di necessità e urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, è possibile effettuare acquisti al di fuori di tale modalità esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo.

\*\*\*

Qualora si tratti di un affidamento che non rientra negli obblighi di utilizzo dello strumento CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO CONSIP, si verifica comunque l'esistenza di una CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO CONSIP attiva per l'acquisto del bene o servizio richiesto procedendo, in caso di rispondenza alle esigenze dell'Ente, come sopra riportato.

#### **Utilizzo dello strumento di acquisto – MEPA**

Nel caso di inesistenza di una CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO CONSIP attiva oppure di non corrispondenza del bene o servizio o di esaurimento del massimale della convenzione, si procede alla gestione dell'acquisto ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione attraverso un Ordine Diretto di Acquisto (ODA), una Richiesta di Offerta (RdO) oppure una Trattativa diretta.

#### **Ordine Diretto di Acquisto (ODA)**

Dopo aver verificato la presenza nel catalogo del fornitore del bene/servizio/lavoro da acquistare, si avvia la procedura mediante l'acquisizione dell'autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale qualora previsti, e la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), con conseguente redazione della decisione a contrarre per l'aggiudicazione dell'acquisto e conseguente generazione dell'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) (eventualmente accompagnata da lettera commerciale).



Il contratto dovrà in ogni caso contenere espresse clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal senso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

#### Richiesta di Offerta (RdO)

Dopo aver verificato l'esistenza della categoria merceologica di interesse, viene predisposta la Richiesta di Offerta (RDO) descrivendone le caratteristiche, invitando uno o più fornitori fino ad un massimo di 3, a presentare le specifiche offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale.

Le modalità di individuazione dei fornitori da invitare rientrano nella discrezionalità dell'Ente sulla base delle specifiche tecniche del servizio/fornitura/lavoro fornite dal Rup e sulla base della struttura del mercato.

Individuata l'offerta corredata dall'autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale qualora previsti, e verificato il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in capo all'affidatario, viene adottata la decisione a contrarre per l'aggiudicazione dell'acquisto con conseguente generazione il documento di stipula (eventualmente accompagnata da lettera commerciale).

Il contratto dovrà in ogni caso contenere espresse clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal senso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

#### Trattativa diretta

Dopo aver verificato la presenza di un'offerta a catalogo o di un oggetto generico di fornitura/servizio o lavoro (metaprodotto) presente nelle vetrine della specifica iniziativa merceologica, viene attiva la negoziazione indirizzata al Fornitore.

Una volta ricevuta l'offerta corredata dall'autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale qualora previsti, e verificato il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in capo all'affidatario, viene adottata la decisione a contrarre per l'aggiudicazione dell'acquisto con conseguente generazione il documento di stipula (eventualmente accompagnata da lettera commerciale).

Il contratto dovrà in ogni caso contenere espresse clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal senso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

#### **Utilizzo dello strumento di acquisto – Libero Mercato tramite PAD**

Nel caso in cui la fornitura/servizio/lavoro non possa essere acquisito utilizzando gli strumenti messi a disposizione da CONSIP perché assente il metaprodotto, ovvero, se pur disponibile, si appalesi, per mancanza di qualità essenziali, inadeguato rispetto alle necessità dell'INVALSI, viene predisposta la richiesta di preventivo descrivendone le caratteristiche, invitando uno o più fornitori fino ad un massimo di 3, a presentare tramite PAD le specifiche offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale.



Le modalità di individuazione dei fornitori da invitare rientrano nella discrezionalità dell'Ente sulla base delle specifiche tecniche del servizio/fornitura/lavoro fornite dal Rup e sulla base della struttura del mercato.

Individuata l'offerta corredata dall'autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale qualora previsti, e verificato il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in capo all'affidatario, viene adottata la decisione a contrarre per l'aggiudicazione dell'acquisto.

La stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 5.000 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettera commerciale anche tramite posta elettronica certificata.

Il contratto dovrà in ogni caso contenere espresse clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal senso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

#### **Art. 22**

**Modalità procedurali affidamenti diretti di importo ricompreso nella fascia A > € 5.000 e < € 39.999**

#### ***Utilizzo dello strumento di acquisto – CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO CONSIP***

Se trattasi di affidamento di beni e servizi da effettuarsi obbligatoriamente mediante l'utilizzo dello strumento CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO CONSIP, verificato l'eventuale limite minimo di approvvigionamento, si avvia la procedura mediante la redazione della determinazione a contrarre/adesione CONSIP per l'aggiudicazione dell'acquisto e conseguente generazione dell'Ordine Diretto di Acquisto (ODA).

\*\*\*

Per tutti gli acquisti relativi alle categorie merceologiche dei buoni pasto, energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, (...) si è tenuti ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'*articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati (art. 1, comma 7, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95).

\*\*\*

Per tutti gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività si ha l'obbligo di approvvigionamento tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno ovvero in casi di necessità e urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, è possibile effettuare acquisti al di fuori di tale modalità esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo.

\*\*\*



Qualora si tratti di un affidamento che non rientra negli obblighi di utilizzo dello strumento CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO CONSIP, si verifica comunque l'esistenza di una CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO CONSIP attiva per l'acquisto del bene o servizio richiesto procedendo, in caso di rispondenza alle esigenze dell'Ente, come sopra riportato.

#### **Utilizzo dello strumento di acquisto – MEPA**

Nel caso di inesistenza di una CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO CONSIP attiva oppure di non corrispondenza del bene o servizio o di esaurimento del massimale della convenzione, si procede alla gestione dell'acquisto ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione attraverso un Ordine Diretto di Acquisto (ODA), una Richiesta di Offerta (RdO) oppure una Trattativa diretta.

#### Ordine Diretto di Acquisto (ODA)

Dopo aver verificato la presenza nel catalogo del fornitore del bene/servizio/lavoro da acquistare, si avvia la procedura mediante l'acquisizione dell'autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale qualora previsti, e la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), con conseguente redazione della decisione a contrarre per l'aggiudicazione dell'acquisto e conseguente generazione dell'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) (eventualmente accompagnata da lettera commerciale).

Il contratto dovrà in ogni caso contenere espresse clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal senso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

#### Richiesta di Offerta (RdO)

Dopo aver verificato l'esistenza della categoria merceologica di interesse, viene predisposta la Richiesta di Offerta (RDO) descrivendone le caratteristiche, invitando uno o più fornitori fino ad un massimo di 3, a presentare le specifiche offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale.

Le modalità di individuazione dei fornitori da invitare rientrano nella discrezionalità dell'Ente sulla base delle specifiche tecniche del servizio/fornitura/lavoro fornite dal Rup e sulla base della struttura del mercato.

Individuata l'offerta corredata dall'autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale qualora previsti, e verificato il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in capo all'affidatario, viene adottata la decisione a contrarre per l'aggiudicazione dell'acquisto con conseguente generazione il documento di stipula (eventualmente accompagnata da lettera commerciale).

Il contratto dovrà in ogni caso contenere espresse clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal senso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

#### Trattativa diretta

Dopo aver verificato la presenza di un'offerta a catalogo o di un oggetto generico di fornitura/servizio o lavoro (metaprodotto) presente nelle vetrine della specifica iniziativa merceologica, viene attiva la negoziazione indirizzata al Fornitore.

Una volta ricevuta l'offerta corredata dall'autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti il possesso



dei requisiti di carattere generale e speciale qualora previsti, e verificato il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in capo all'affidatario, viene adottata la decisione a contrarre per l'aggiudicazione dell'acquisto con conseguente generazione il documento di stipula (eventualmente accompagnata da lettera commerciale).

Il contratto dovrà in ogni caso contenere espresse clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal senso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

#### **Utilizzo dello strumento di acquisto – Libero Mercato tramite PAD**

Nel caso in cui la fornitura/servizio/lavoro non possa essere acquisito utilizzando gli strumenti messi a disposizione da CONSIP perché assente il metaprodotto, ovvero, se pur disponibile, si appalesi, per mancanza di qualità essenziali, inidoneo rispetto alle necessità dell'INVALSI, viene predisposta la richiesta di preventivo descrivendone le caratteristiche, invitando uno o più fornitori fino ad un massimo di 3, a presentare tramite PAD le specifiche offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale.

Le modalità di individuazione dei fornitori da invitare rientrano nella discrezionalità dell'Ente sulla base delle specifiche tecniche del servizio/fornitura/lavoro fornite dal Rup e sulla base della struttura del mercato.

Individuata l'offerta corredate dall'autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale qualora previsti, e verificato il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in capo all'affidatario, viene adottata la decisione a contrarre per l'aggiudicazione dell'acquisto.

La stipula del contratto per gli affidamenti di importo superiore a 5.000 euro fino a 39.999 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettera commerciale anche tramite posta elettronica certificata.

Il contratto dovrà in ogni caso contenere espresse clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal senso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

#### **Art. 23**

**Modalità procedurali per l'affidamento diretto di importo ricompreso nella fascia B > € 40.000 e < € 139.999 (servizi e forniture) > € 40.000 e < € 149.999 (lavori)**

#### **Utilizzo dello strumento di acquisto – CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO CONSIP**

Se trattasi di affidamento di beni e servizi da effettuarsi obbligatoriamente mediante l'utilizzo dello strumento CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO CONSIP, verificato l'eventuale limite minimo di approvvigionamento, si avvia la procedura mediante la redazione della determinazione a contrarre/adesione CONSIP per l'aggiudicazione dell'acquisto e conseguente generazione dell'Ordine Diretto di Acquisto (ODA).

\*\*\*

Per tutti gli acquisti relativi alle categorie merceologiche dei buoni pasto, energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, (...) si è tenuti



ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'*articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati (art. 1, comma 7, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95).

\*\*\*

Per tutti gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività si ha l'obbligo di approvvigionamento tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno ovvero in casi di necessità e urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, è possibile effettuare acquisti al di fuori di tale modalità esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo.

\*\*\*

Qualora si tratti di un affidamento che non rientra negli obblighi di utilizzo dello strumento CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO CONSIP, si verifica comunque l'esistenza di una CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO CONSIP attiva per l'acquisto del bene o servizio richiesto procedendo, in caso di rispondenza alle esigenze dell'Ente, come sopra riportato.

#### **Utilizzo dello strumento di acquisto – MEPA**

Nel caso di inesistenza di una CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO CONSIP attiva oppure di non corrispondenza del bene o servizio o di esaurimento del massimale della convenzione, si procede alla gestione dell'acquisto ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione attraverso un Ordine Diretto di Acquisto (ODA), una Richiesta di Offerta (RdO) oppure una Trattativa diretta.

#### Ordine Diretto di Acquisto (ODA)

Dopo aver verificato la presenza nel catalogo del fornitore del bene/servizio/lavoro da acquistare, si avvia la procedura mediante l'acquisizione del DGUE reso dall'operatore economico; si procede con la comprova dei requisiti tramite il FVOE 2.0 gestito da ANAC, con la redazione della decisione a contrarre per l'aggiudicazione dell'acquisto e conseguente generazione dell'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) (eventualmente accompagnato da lettera commerciale).

#### Richiesta di Offerta (RdO)

Dopo aver verificato l'esistenza della categoria merceologica di interesse, viene predisposta la Richiesta di Offerta (RDO) descrivendone le caratteristiche, invitando uno o più fornitori fino ad un massimo di 3, a presentare le specifiche offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale.

Le modalità di individuazione dei fornitori da invitare rientrano nella discrezionalità dell'Ente sulla base delle specifiche tecniche del servizio/fornitura/lavoro fornite dal Rup e sulla base della struttura del mercato.

Individuata l'offerta corredata dal DGUE dal quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale qualora previsti, si procede con la comprova dei requisiti tramite il FVOE 2.0 gestito da ANAC in capo all'affidatario, viene adottata la decisione a contrarre per l'aggiudicazione dell'acquisto con conseguente generazione il documento di stipula (eventualmente accompagnato da lettera commerciale).

#### Trattativa diretta



Dopo aver verificato la presenza di un'offerta a catalogo o di un oggetto generico di fornitura/servizio o lavoro (metaprodotto) presente nelle vetrine della specifica iniziativa merceologica, viene attivata la negoziazione indirizzata al Fornitore.

Una volta ricevuta l'offerta corredata dal DGUE reso dall'operatore economico dal quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale qualora previsti, si procede con la comprova dei requisiti tramite il FVOE 2.0 gestito da ANAC, viene adottata la decisione a contrarre per l'aggiudicazione dell'acquisto con conseguente generazione del documento di stipula (eventualmente accompagnata da lettera commerciale).

#### **Utilizzo dello strumento di acquisto – Libero Mercato tramite PAD**

Nel caso in cui la fornitura/servizio/lavoro non possa essere acquisito utilizzando gli strumenti messi a disposizione da CONSIP perché assente il metaprodotto, ovvero, se pur disponibile, si appalesi, per mancanza di qualità essenziali, inadeguato rispetto alle necessità dell'INVALSI, viene predisposta la richiesta di preventivo descrivendone le caratteristiche, invitando uno o più fornitori fino ad un massimo di 3, a presentare tramite PAD le specifiche offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale.

Le modalità di individuazione dei fornitori da invitare rientrano nella discrezionalità dell'Ente sulla base delle specifiche tecniche del servizio/fornitura/lavoro fornite dal Rup e sulla base della struttura del mercato.

Individuata l'offerta corredata dal DGUE reso dall'operatore economico dal quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale qualora previsti, si procede con la comprova dei requisiti tramite il FVOE 2.0 gestito da ANAC in capo all'affidatario, e con l'adozione della decisione a contrarre per l'aggiudicazione dell'acquisto.

La stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettera commerciale anche tramite posta elettronica certificata oppure mediante scrittura privata oppure in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante, se nominato.

### **Capo III**

#### **AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA**

##### **Art. 24**

##### **Procedure negoziate**

1. Ogni acquisto riferito al presente capo presuppone l'inserimento nel Programma triennale di acquisto di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
2. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano le condizioni del contratto.
3. Le procedure negoziate sottosoglia vengono indette per appalti di:
  - servizi e forniture di valore pari ad € 140.000, sino ad importo inferiore della soglia europea, al netto dell'IVA, come individuata dall'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
  - lavori di valore pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 1 milione al netto dell'IVA;
  - lavori di valore pari o superiore a € 1 milione e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. al netto dell'IVA.
4. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione:
  - di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato, per gli appalti di servizi e forniture;



- di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato, per gli appalti di lavori di valore pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 1 milione al netto dell'IVA;
  - di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato, per gli appalti di lavori di valore pari o superiore a € 1 milione e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. al netto dell'IVA.
5. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.

#### **Art. 25**

##### **Avviso di avvio della consultazione**

1. L'INVALSI pubblica sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e) di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

#### **Art. 26**

##### **L'indagine di mercato**

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione e deve tenere conto del principio di rotazione, così come contemplato dall'art. 6 del presente regolamento.
2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.
4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
5. L'avviso relativo alla indagine di mercato viene pubblicata sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". Inoltre, l'avviso viene pubblicata sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
6. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate e documentate ragioni di urgenza, non imputabili alla stazione appaltante, a non meno di cinque giorni.
7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
8. L'avviso deve indicare:
  - il valore dell'affidamento;
  - gli elementi essenziali del contratto;
  - i requisiti di idoneità professionale;
  - i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
  - il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
  - qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta saranno individuati in conformità a quanto previsto dal successivo comma 9 del presente regolamento;
  - le ipotesi di utilizzo del sorteggio o di altro metodo di estrazione casuale degli invitati in presenza di situazioni particolari, specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori;



- i criteri di aggiudicazione delle offerte che saranno presentate dagli operatori economici successivamente invitati alla procedura negoziata;
  - le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante.
9. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
10. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per l'INVALSI oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

#### **Art. 27**

#### **Modalità procedurali affidamenti di importo ricompreso nella fascia C > € 140.000 e inferiore alla soglia comunitaria e > € 150.000 e inferiore alla soglia comunitaria**

#### **Utilizzo dello strumento di acquisto – CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO CONSIP**

Se trattasi di affidamento di beni e servizi da effettuarsi obbligatoriamente mediante l'utilizzo dello strumento CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO CONSIP, verificato l'eventuale limite minimo di approvvigionamento, si avvia la procedura mediante la redazione della determinazione a contrarre/adesione CONSIP per l'aggiudicazione dell'acquisto e conseguente generazione dell'Ordine Diretto di Acquisto (ODA).

\*\*\*

Per tutti gli acquisti relativi alle categorie merceologiche dei buoni pasto, energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, (...) si è tenuti ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'*articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati (art. 1, comma 7, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95).

\*\*\*

Per tutti gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività si ha l'obbligo di approvvigionamento tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno ovvero in casi di necessità e urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, è possibile effettuare acquisti al di fuori di tale modalità esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo.

\*\*\*

Qualora si tratti di un affidamento che non rientra negli obblighi di utilizzo dello strumento CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO CONSIP, si verifica comunque l'esistenza di una CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO CONSIP attiva per l'acquisto del bene o servizio richiesto procedendo, in caso di rispondenza alle esigenze dell'Ente, come sopra riportato.



**Utilizzo dello strumento di acquisto – MEPA**

Nel caso di inesistenza di una CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO CONSIP attiva oppure di non corrispondenza del bene o servizio o di esaurimento del massimale della convenzione, si procede alla gestione dell'acquisto ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione attraverso una Richiesta di Offerta (RdO) oppure una Trattativa diretta qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 76 del D. Lgs. N. 36/2023 e ss.mm.ii.

Richiesta di Offerta (RdO)

Dopo aver verificato l'esistenza della categoria merceologica di interesse, viene predisposta la Richiesta di Offerta (RDO) descrivendone le caratteristiche.

La Richiesta di Offerta (RDO) potrà essere realizzata:

- A) con l'invito di almeno il numero minimo di fornitori indicati nell'art. 50, comma 1, lettere c), d) e e) del D.lsg. n. 36/2016 e ss.mm.ii, individuati tramite indagini di mercato;
- B) con la modalità APERTA, consentendo la partecipazione di tutti gli operatori economici abilitati nella categoria merceologica di interesse.

A – L'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse è preceduto dalla determinazione di indagine dell'indagine di mercato e deve tenere conto del principio di rotazione così come contemplato dall'art. 6 del presente regolamento. L'indagine di mercato è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato allo specifico bando del suddetto Mercato.

Conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, con individuazione degli operatori economici da invitare, viene adottata la decisione di contrarre e la lettera di invito per l'attivazione della RdO attraverso il MEPA.

I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

B) la RDO aperta è preceduta dalla decisione di contrarre ed attivata sul MEPA mediante lettera di invito indirizzata a tutti gli operatori economici presenti nella categoria merceologica di interesse.

Il contenuto della lettera d'invito

L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.

In linea di massima l'invito deve contenere:

- A) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- B) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
- C) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- D) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- E) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- F) la misura delle penali;
- G) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- H) l'eventuale richiesta di garanzie;
- I) il nominativo del RUP;
- J) il nominativo del responsabile di fase;
- K) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- L) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;



M) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale si procede all'apertura della documentazione amministrativa.

#### Criteri di aggiudicazione

Le procedure negoziate sottosoglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2 del codice ovvero

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- e) gli affidamenti di appalto integrato;
- f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

#### Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del prezzo più basso, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere nella lettera d'invito l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale. L'esclusione automatica va disposta quando:
  - l'appalto viene aggiudicato con il criterio del minor prezzo;
  - si tratti di appalto di servizi o di lavori (sono esclusi gli appalti di forniture);
  - il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
2. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
3. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare nella lettera d'invito il metodo che verrà utilizzato per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 al codice. In alternativa, la lettera d'invito può prevedere che il metodo di calcolo della soglia di anomalia sia sorteggiato in sede di valutazione dell'offerta tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 del codice.
4. Qualora l'appalto da aggiudicare riguardi una fornitura, nonché in tutti i casi in cui il criterio d'aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per effetto di quanto previsto dall'art. 48, comma 4 del Codice dei contratti, trova applicazione l'art. 110 del medesimo Codice e pertanto si rende necessario specificare nella lettera d'invito il metodo di calcolo della soglia di anomalia prescelto.

#### Commissione giudicatrice

1. Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini della selezione della migliore offerta, è nominata una commissione giudicatrice.
2. La commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.



3. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.
4. Per la scelta dei commissari trova applicazione l'articolo 93 del Codice ed in particolare il comma 5 per i casi di incompatibilità.
5. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP, anche in qualità di presidente. Le funzioni di segretario verbalizzante possono essere svolte da uno dei commissari oppure dal Responsabile di procedimento per la fase di affidamento.
6. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità o di esigenze oggettive e comprovate, previa pubblicazione di apposito avviso per la presentazione di candidature, i commissari sono scelti in tutto o in parte tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità di questi ultimi, fra professionisti esterni.
7. La commissione giudicatrice opera mediante gli strumenti del mercato elettronico o della PAD in uso presso l'INVALSI.
8. La Commissione, in seguito alla disamina della documentazione amministrativa e all'adozione della determinazione di ammissione ed esclusione, da parte dell'organo competente, procede:
  - a. all'apertura delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'esame e alla valutazione delle medesime mediante l'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati negli atti di gara;
  - b. all'apertura delle offerte economiche e alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritti negli atti di gara;
  - c. alla formulazione della graduatoria dei concorrenti nonché alla proposta di aggiudicazione, previa verifica dell'anomalia dell'offerta;
  - d. ove ravvisi la sussistenza di cause di esclusione, alla trasmissione della proposta al Dirigente competente;
  - e. a redigere i verbali delle operazioni da essa svolte.
9. Il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento può supportare, da un punto di vista strettamente tecnico, la commissione giudicatrice nelle fasi di inserimento sulle piattaforme digitali dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e di apertura dell'offerta economica.
10. Le commissioni giudicatrici possono operare anche a distanza. In applicazione del principio della riservatezza dei lavori della commissione giudicatrice, tutti i componenti si impegnano affinché il materiale messo a disposizione non venga reso noto a terzi, garantendo le valutazioni esclusivamente in rapporto con gli altri componenti della commissione.

#### Verifica dei requisiti

La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

La verifica sul possesso dei requisiti avviene tramite la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) gestito dall'ANAC.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le citate modalità. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma



l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Per contratti di appalto di valore compreso tra 150.000 euro e le soglie comunitarie è necessaria l'acquisizione della comunicazione antimafia attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia.

#### Trattativa diretta (TD)

Dopo aver verificato l'esistenza della categoria merceologica di interesse, ricorrendo le fattispecie di cui all'art. 76 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. il quale disciplina la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, limitatamente alla sola casistica indicata nel citato art. 76 e per importi fino alla soglia comunitaria, si può ricorrere alla trattativa diretta.

#### **Utilizzo dello strumento di acquisto – Libero Mercato tramite PAD**

Nel caso in cui la fornitura/servizio/lavoro non possa essere acquisito utilizzando gli strumenti messi a disposizione da CONSIP perché assente il metaprodotto, ovvero, se pur disponibile, si appalesi, per mancanza di qualità essenziali, inidoneo rispetto alle necessità dell'INVALSI, si procede alla gestione dell'acquisto della fornitura/servizio/lavoro ricorrendo al libero mercato tramite la PAD in uso presso l'Ente attraverso l'invito di almeno il numero minimo di fornitori indicati nell'art. 50, comma 1, lettere c), d) e e) del D.lgs. n. 36/2016 e ss.mm.ii, individuati tramite indagini di mercato.

L'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse è preceduto dalla determinazione di indizione dell'indagine di mercato e deve tenere conto del principio di rotazione così come contemplato dall'art. 6 del presente regolamento.

Conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, con individuazione degli operatori economici da invitare, viene adottata la decisione di contrarre e la lettera di invito per l'attivazione della procedura di affidamento attraverso la PAD.

I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

#### Il contenuto della lettera d'invito

L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.

In linea di massima l'invito deve contenere:

- A) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- B) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
- C) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- D) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- E) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- F) la misura delle penali;
- G) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- H) l'eventuale richiesta di garanzie;
- I) il nominativo del RUP;
- J) il nominativo del responsabile di fase;
- K) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- L) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;



M) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale si procede all'apertura della documentazione amministrativa.

#### Criteria di aggiudicazione

Le procedure negoziate sottosoglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2 del codice ovvero

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- e) gli affidamenti di appalto integrato;
- f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

#### Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del prezzo più basso, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere nella lettera d'invito l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale. L'esclusione automatica va disposta quando:
  - l'appalto viene aggiudicato con il criterio del minor prezzo;
  - si tratti di appalto di servizi o di lavori (sono esclusi gli appalti di forniture);
  - il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
2. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
3. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare nella lettera d'invito il metodo che verrà utilizzato per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 al codice. In alternativa, la lettera d'invito può prevedere che il metodo di calcolo della soglia di anomalia sia sorteggiato in sede di valutazione dell'offerta tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 del codice.
4. Qualora l'appalto da aggiudicare riguardi una fornitura, nonché in tutti i casi in cui il criterio d'aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per effetto di quanto previsto dall'art. 48, comma 4 del Codice dei contratti, trova applicazione l'art. 110 del medesimo Codice e pertanto si rende necessario specificare nella lettera d'invito il metodo di calcolo della soglia di anomalia prescelto.

#### Commissione giudicatrice

1. Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini della selezione della migliore offerta, è nominata una commissione giudicatrice.
2. La commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
3. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.



4. Per la scelta dei commissari trova applicazione l'articolo 93 del Codice ed in particolare il comma 5 per i casi di incompatibilità.
5. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP, anche in qualità di presidente. Le funzioni di segretario verbalizzante possono essere svolte da uno dei commissari oppure dal Responsabile di procedimento per la fase di affidamento.
6. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità o di esigenze oggettive e comprovate, previa pubblicazione di apposito avviso per la presentazione di candidature, i commissari sono scelti in tutto o in parte tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità di questi ultimi, fra professionisti esterni.
7. La commissione giudicatrice opera mediante gli strumenti del mercato elettronico o della PAD in uso presso l'INVALSI.
8. La Commissione, in seguito alla disamina della documentazione amministrativa e all'adozione della determinazione di ammissione ed esclusione, da parte dell'organo competente, procede:
  - a) all'apertura delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'esame e alla valutazione delle medesime mediante l'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati negli atti di gara;
  - b) all'apertura delle offerte economiche e alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritti negli atti di gara;
  - c) alla formulazione della graduatoria dei concorrenti nonché alla proposta di aggiudicazione, previa verifica dell'anomalia dell'offerta;
  - d) ove ravvisi la sussistenza di cause di esclusione, alla trasmissione della proposta al Dirigente competente;
  - e) a redigere i verbali delle operazioni da essa svolte.
9. Il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento può supportare, da un punto di vista strettamente tecnico, la commissione giudicatrice nelle fasi di inserimento sulle piattaforme digitali dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e di apertura dell'offerta economica.
10. Le commissioni giudicatrici possono operare anche a distanza. In applicazione del principio della riservatezza dei lavori della commissione giudicatrice, tutti i componenti si impegnano affinché il materiale messo a disposizione non venga reso noto a terzi, garantendo le valutazioni esclusivamente in rapporto con gli altri componenti della commissione.

#### Verifica dei requisiti

La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

La verifica sul possesso dei requisiti avviene tramite la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) gestito dall'ANAC.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le citate modalità. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.



Per contratti di appalto di valore compreso tra 150.000 euro e le soglie comunitarie è necessaria l'acquisizione della comunicazione antimafia attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia.

**Art. 28**

**Termine di conclusione della procedura negoziata**

1. La procedura negoziata sottosoglia deve concludersi entro:
  - 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali l'organo competente, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

**Il Direttore Generale f.f.**

Dott.ssa Cinzia Santarelli

Il presente documento è firmato digitalmente  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.lgs. n. 82/2005

